

GUIDA AI SERVIZI

aggiornamento ★ maggio 2019

IL CAAF

COLF/BADANTI

RED

PARTITE IVA

ALTRI SERVIZI FISCALI

REDDITO DI CITTADINANZA

IMU/TASI

730/REDDITI PF

SUCCESSIONI

ISEE/BONUS SOCIALI

LA VIA PIÙ **SEMPLICE**

CGIL

CAAF



Scarica il pdf della
guida ai servizi
dei Caaf Cgil



IN VERSIONE
DIGITALE
COMPLETA



Collegati al sito caf.cgil.it per avere accesso al pdf della guida ai servizi in *versione completa* e ai successivi aggiornamenti. Inquadra il codice QR per essere indirizzato alla pagina di registrazione.

Hai scaricato la versione aggiornata della guida.
Per trovare i nuovi contenuti cerca la ★



Con questo primo aggiornamento digitale 2019 della Guida ai servizi dei CAAF intendiamo consegnare all'attenzione di tutti, e soprattutto del nostro quadro attivo, le molteplici attività che il nostro sistema è in grado di offrire su tutto il territorio nazionale: qui abbiamo riepilogato le tante prestazioni che i servizi dei CAAF della CGIL assicurano alle iscritte e agli iscritti e, più in generale, alle persone e alle loro famiglie, ma che troppo spesso non sono abbastanza conosciute.

La CGIL è da sempre il sindacato dei contratti e delle vertenze, ma è anche il Sindacato che offre – e dovrà offrire sempre di più – tutele e servizi qualificati, a partire dai luoghi di lavoro e di socialità, per risolvere, in modo competente, i problemi individuali o familiari di chi lavora o è in pensione o di chi un lavoro l'ha perso oppure non l'ha ancora trovato.

In tutti questi anni di crisi e di “semplificazioni” fasulle per i cittadini, anni in cui l'area del disagio sociale e della povertà si è ingrossata a dismisura, la richiesta di tutela individuale è cresciuta moltissimo; eppure, noi dei CAAF della CGIL abbiamo assicurato i nostri tradizionali standard di competenza, efficienza e di attenzione, a fronte di una progressiva e irrefrenabile riduzione dei compensi economici di legge. Ciò ha comunque accentuato, per noi, il tratto della confederalità, attraverso risposte alle persone anche all'esigenza di reti relazionali e di prossimità che, fino ad oggi, dove presenti, hanno supportato la tenuta di un tessuto sociale tanto martoriato.

La storia del sindacato, infatti, è ricca di atti di solidarietà e di mutuo soccorso: è sul solco di questa tradizione ultracentenaria che offriamo, ormai da 25 anni, per alcune pratiche, un servizio gratuito a quanti si rivolgono a noi. Quando ciò non è possibile, cerchiamo di contenere al massimo i costi, e lo facciamo anche su quelle prestazioni per le quali il mercato impone prezzi pesanti oppure, ancor peggio, inganna le persone con offerte e risparmi, esercitando la propria attività spesso in modo irregolare e con gravi rischi di conformità alle leggi anche per l'utente stesso.

Anche quest'anno, il quinto della cosiddetta “semplificazione fiscale”, siamo certi che la percentuale dei lavoratori e dei pensionati che sceglierà, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, di farsi assistere dai CAAF per la propria dichiarazione dei redditi, sarà molto elevata. Ancora una volta, ciò confermerà il ruolo insostituibile degli stessi nell'assistenza e nella tutela dei contribuenti come porto sicuro per affrontare i propri doveri fiscali, con la cura e la professionalità di sempre. Ciò si è realizzato e si dovrà realizzare sempre più attraverso l'impegno di operatori preparati e qualificati ma anche per tramite dei nostri delegati e degli attivisti, dando loro gli strumenti informativi e formativi per perfezionare le proprie competenze e rafforzare il protagonismo dato dall'aver scelto di rappresentare la CGIL nella società.

Sul versante della contrattazione, tra l'altro, non sfugge la crescente attenzione a soluzioni di Welfare integrativo, che ci dice quanto oggi i problemi e le necessità delle lavoratrici e dei lavoratori siano sempre più dilatati anche nel contesto dei diritti di cittadinanza.

Strumenti e competenze aggiornate ai nostri rappresentanti e un'offerta integrata e ampliata di tutele e servizi, possono essere la vera chiave per un rafforzamento della CGIL nei luoghi di lavoro e della socialità; a maggior ragione, però, resta sempre valido il consiglio di rivolgersi alle operatrici e agli operatori dei CAAF e di instaurare o mantenere con loro un dialogo di scambio e di continuità.

Concludendo, questa nuova versione della Guida completa in formato digitale – da scaricare e salvare su uno smartphone o su un altro dispositivo per averla sempre a portata di mano – è perciò uno degli strumenti più utili e immediati e conferma la necessità di eseguire e seguire un lavoro in progress, vista la continua evoluzione del nostro sistema legislativo e i cambiamenti anche repentini delle norme e delle procedure.

Buona lettura e Buon lavoro!

Mauro Soldini, Presidente Consorzio Nazionale CAAF CGIL

I SERVIZI DEI CAAF CGIL

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

- compilazione e trasmissione telematica del modello 730 all'Agencia delle entrate
- compilazione e trasmissione telematica del modello REDDITI PF all'Agencia delle entrate
- consulenza per la determinazione del diritto a detrazioni, deduzioni, benefici fiscali

IMU - TASI

- calcolo e predisposizione dei moduli per il pagamento dell'IMU e della TASI
- compilazione della Dichiarazione IMU e/o TASI
- consulenza e assistenza in caso di ricevimento di comunicazioni e avvisi di liquidazione

ALTRI SERVIZI FISCALI

- compilazione e trasmissione del modello REDDITI oltre le scadenze
- assistenza cartelle, accertamenti, comunicazioni di irregolarità, contenzioso, istanze di rimborso
- compilazione F24, versamenti tardivi
- servizi dedicati agli amministratori di sostegno

SUCCESSIONI

- consulenza e predisposizione della Dichiarazione di Successione e della Voltura catastale
- presentazione agli uffici competenti

★ TITOLARI DI PARTITA IVA

- assistenza per adempimenti (Agenzia entrate e Registro imprese)
- assistenza regime fiscale e dichiarativo
- gestione fatturazione elettronica
- assistenza previdenziale in collaborazione con il patronato INCA CGIL

ISEE

- assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'accesso a prestazioni sociali agevolate e/o ai servizi di pubblica utilità
- trasmissione telematica alla banca dati INPS e successiva consegna dell'attestazione ISEE

★ BONUS E PRESTAZIONI SOCIALI

- compilazione della richiesta di Bonus Sociale per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua
- trasmissione telematica a SGATE
- Assegno Maternità e al nucleo, contributi per i servizi per l'infanzia
- Agevolazioni tariffarie riconosciute dai Comuni o altri enti
- Carta acquisti, Carta Famiglia, Reddito di Inclusione (REI)
- Reddito o Pensione di Cittadinanza
- Long Term Care, Home Care Premium
- Altre agevolazioni collegate all'ISEE

RED

- assistenza alla compilazione della dichiarazione RED per la verifica del diritto da parte dei pensionati a prestazioni previdenziali e/o assistenziali legate al reddito
- trasmissione telematica all'INPS

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ

- assistenza alla compilazione della dichiarazione di responsabilità per l'accesso alle prestazioni assistenziali (ICRIC, ICLAV e ACCAS/PS)
- trasmissione telematica all'INPS

COLFE BADANTI

- consulenza per apertura e chiusura del rapporto di lavoro
- elaborazione del prospetto paga
- predisposizione del MAV per i versamenti contributivi

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Per le persone fisiche sono previste due modalità per effettuare la dichiarazione dei redditi: con il **modello 730** o con il **modello REDDITI**.

MODELLO 730

Il modello 730, dedicato principalmente ai lavoratori dipendenti e pensionati, si inserisce nel quadro dell'assistenza fiscale. Presenta particolari vantaggi in quanto:

- il contribuente non deve eseguire calcoli;
- in caso di risultato **a credito** il rimborso viene liquidato direttamente nella busta paga a partire dal mese di luglio o nella rata di pensione a partire dal mese di agosto/settembre;
- in caso di risultato **a debito** gli importi vengono trattenuti direttamente nella busta paga o nella rata di pensione negli stessi termini previsti per i rimborsi.

Nel caso di rimborsi di importo superiore a 4.000 euro o di dichiarazioni che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri stabiliti dall'Amministrazione finanziaria, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi anche mediante la verifica della documentazione. Il rimborso spettante, anziché dal sostituto d'imposta, sarà erogato dall'Agenzia al termine delle operazioni di controllo preventivo.

CHI PUÒ PRESENTARE IL 730

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che devono dichiarare:

- redditi di lavoro dipendente e/o assimilati;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- alcuni redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Il modello 730 può essere presentato:

- in forma congiunta da uno dei due coniugi;
- per conto delle persone incapaci, compresi i minori;
- dai lavoratori che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ad esempio i lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, coloro che percepiscono la disoccupazione);
- dai lavoratori dipendenti a tempo determinato inferiore all'anno, se il loro rapporto di lavoro è in corso almeno nei mesi di giugno e luglio;
- dai "precari" della scuola se il loro contratto dura almeno dal mese di settembre al mese di giugno dell'anno successivo.

Il modello 730 **può essere presentato anche** da coloro che **non hanno un sostituto d'imposta** (datore di lavoro o ente pensionistico) tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio a condizione che nell'anno d'imposta abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e solo alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente.

Si tratta ad esempio di collaboratori domestici, badanti, giardinieri, lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro o disoccupati che non percepiscono l'indennità di disoccupazione al momento della presentazione del 730 o nei mesi di giugno/luglio.

L'eventuale **credito verrà rimborsato** direttamente dall'Agenzia delle entrate che

- invierà un mandato di pagamento da incassare presso qualsiasi ufficio postale
- **oppure**
- provvederà ad accreditare il rimborso direttamente sul conto corrente, se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle entrate le coordinate del suo personale conto corrente bancario o postale.

L'eventuale **debito dovrà essere versato** autonomamente dal contribuente con delega F24 entro la scadenza di pagamento.

CHI NON PUÒ PRESENTARE IL 730

Non possono utilizzare il modello 730 e **devono presentare Modello REDDITI** i contribuenti che:

- devono dichiarare redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione o redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti d'imposta Modello 770;
- non sono residenti in Italia nell'anno di presentazione della dichiarazione e in quello precedente;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

IL 730 PRECOMPILATO

Dal 2015 l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione, in una specifica area del suo sito internet, il 730 precompilato. È definito "precompilato" in quanto nello stesso sono già presenti alcuni elementi conosciuti all'Agenzia delle entrate quali i redditi da lavoro e/o pensione, alcuni oneri detraibili quali i premi pagati per assicurazioni sulla vita e/o infortuni, gli interessi passivi pagati sui mutui.

Il 730 precompilato è reso disponibile dal 15 aprile:

- **direttamente al contribuente**, che può accedervi utilizzando alternativamente il proprio codice PIN per i servizi telematici rilasciato dall'Agenzia, il proprio codice SPID ovvero il PIN cittadino rilasciato dall'INPS; **l'utilizzo di tali codici è strettamente personale e non può essere usato da persona diversa dal titolare;**
- tramite il proprio sostituto d'imposta se presta assistenza fiscale (conferendo apposita delega);
- **tramite un CAF** o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale (conferendo apposita delega).

Il contribuente che accede direttamente al suo 730 precompilato può:

- **presentarlo senza apportarvi modifiche.** In tal caso, da parte dell'Agenzia delle entrate, **non verranno effettuati controlli formali** sui dati relativi agli oneri precompilati; su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;
- **presentarlo apportando modifiche e/o integrazioni ai dati presenti.** In tal caso, da parte dell'Agenzia delle entrate, verranno effettuati **controlli, su tutti i dati presenti nella dichiarazione**, quindi anche su quelli precompilati.

 **EVENTUALI ERRORI RILEVATI DETERMINANO OLTRE A MAGGIORI IMPOSTE, ANCHE SANZIONI E INTERESSI A CARICO DEL CONTRIBUENTE**

Il contribuente che presenta il 730 tramite il CAF


Deve sottoscrivere apposito documento con il quale può:

- **conferire delega al CAF** per l'accesso alla consultazione del 730 precompilato;
- **non conferire delega al CAF** per l'accesso alla consultazione del 730 precompilato.

Sia che venga conferita delega all'accesso e alla consultazione dei dati del 730 precompilato, sia che la stessa venga negata, **il contribuente deve presentare al CAF tutta la documentazione** comprovante gli oneri detraibili e deducibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, le ritenute subite, gli eventuali acconti versati; su tale documentazione **il CAF appone il "visto di conformità"**.

Il CAF deve verificare la conformità tra i dati esposti nel Modello 730 e quelli risultanti dalla documentazione esibita dai contribuenti: questa **attività di controllo** viene definita "**visto di conformità**". Per questo motivo il contribuente è tenuto ad esibire al CAF i documenti attestanti le ritenute, gli acconti, le eccedenze d'imposta e ogni documento relativo agli oneri detraibili o deducibili sostenuti nell'anno d'imposta trattato.

Il controllo formale da parte dell'Agenzia delle entrate è effettuato nei confronti del CAF, resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

 *Se nell'apporre il visto di conformità il CAF si accorge **di aver commesso errori**, può **rimediare presentando una dichiarazione rettificativa** (con il consenso del contribuente) oppure una **Comunicazione dati rettificati** (senza il consenso), versando la sanzione sulla maggiore imposta dovuta, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.*

Il CAF provvede a:

- **controllare la documentazione e compilare il 730;**
- **effettuare i calcoli delle imposte;**
- **presentare la dichiarazione** in via telematica all'Agenzia delle entrate che provvede ad inoltrare il risultato contabile al sostituto d'imposta indicato.

 **IL MODELLO 730 DEVE ESSERE PRESENTATO AL CAF
ENTRO IL 23 LUGLIO**

È inoltre possibile presentare al CAF o ad un professionista abilitato il modello 730 Integrativo entro il 25 ottobre qualora il contribuente si accorga di non aver fornito correttamente tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione.

MODELLO REDDITI**CHI DEVE PRESENTARE IL MODELLO REDDITI**


Devono utilizzare il modello REDDITI i contribuenti:

- **fiscalmente residenti all'estero** che devono dichiarare redditi posseduti in Italia;
- **titolari di partita IVA;**
- **soci di una società di persone;**
- **eredi** per assolvere alla dichiarazione del contribuente **deceduto**.

Il Modello REDDITI PF deve essere presentato:

- **dal 2 maggio al 30 giugno** se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- **entro il 30 settembre** se la presentazione viene effettuata per via telematica direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa tramite il CAF.

Non può essere presentato in forma congiunta.




Se presentato tramite CAF, quest'ultimo non ha l'obbligo del visto di conformità, con un'unica eccezione: in presenza di crediti di importo superiore a 5.000 euro che il contribuente intende compensare con debiti di natura diversa (esempio un credito Irpef e un debito cedolare secca) deve essere apposto il visto.

Dal **modello REDDITI** può scaturire un saldo contabile a debito oppure a credito.

Il **saldo a debito** delle imposte risultanti dal Modello REDDITI deve essere versato direttamente dal contribuente (versamenti in autotassazione) utilizzando il Modello F24. Il CAF a nome e per conto degli assistiti può trasmettere telematicamente il Modello F24, in particolare quando il contribuente è obbligato alla presentazione telematica della delega (F24 a zero) ossia in caso di compensazione di crediti con debiti di pari importo.

Il **saldo a credito** delle imposte risultanti dal Modello REDDITI può essere:

- chiesto a rimborso;
- lasciato a credito per essere utilizzato in compensazione di imposte a debito.



★Le scadenze relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi o al pagamento delle imposte, comprese IMU e TASI, quando cadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.



A decorrere dal 2014 l'**IMU** insieme alla **TASI** e alla **TARI**, compone la **IUC: Imposta Unica Comunale**.

CHI DEVE PAGARE L'IMU

Trattandosi di un'imposta di natura patrimoniale, sono tenuti al pagamento dell'IMU, anche se non residenti, i possessori di immobili situati nello Stato Italiano intesi come:

- proprietari di fabbricati, terreni e aree fabbricabili;
- titolari del diritto di usufrutto su fabbricati, terreni e aree fabbricabili;
- titolari del diritto di usufrutto legale (quando il proprietario è un minore);
- titolari del diritto di abitazione sull'immobile adibito ad abitazione principale;
- titolari di diritti di superficie, uso, enfiteusi;
- titolari del diritto di godimento della casa coniugale assegnata dal Giudice della separazione o divorzio.

Non sono assoggettabili a IMU:

- **l'abitazione principale** (se di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9) e **le relative pertinenze** (se di categoria catastale C/2, C/6, C/7 massimo una per categoria);
- **i fabbricati rurali ad uso abitativo** se abitati dal soggetto che li possiede e conduce il fondo;
- **i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola**;
- **i terreni agricoli ubicati in Comuni classificati "totalmente montani"**.

CHI NON DEVE PAGARE L'IMU

Non è tenuto al pagamento dell'IMU chi detiene l'immobile in qualità di:

- proprietario della casa coniugale assegnata all'altro coniuge;
- nudo proprietario;
- locatario/affittuario;
- comodatario.

CHI DEVE PAGARE LA TASI

Trattandosi di un tributo destinato alla copertura dei servizi indivisibili erogati dal Comune dove è ubicato l'immobile, sono tenuti al pagamento della TASI, anche se non residenti, coloro che possiedono o detengono nello Stato Italiano, a qualsiasi titolo, fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e aree fabbricabili.

Si tratta di:

- proprietari di fabbricati e aree fabbricabili;
- titolari del diritto di usufrutto su fabbricati e aree fabbricabili;
- titolari del diritto di usufrutto legale (quando il proprietario è un minore);
- titolari del diritto di abitazione sull'immobile adibito ad abitazione principale;
- titolari di diritti di superficie, uso, enfiteusi;
- locatari;
- comodatari.

A differenza dell'IMU, la TASI, trattandosi di un tributo non di natura patrimoniale, è a carico in parte del possessore e in parte dell'utilizzatore dell'immobile (esempio: proprietario e affittuario).

Non sono assoggettabili a TASI:

- i terreni agricoli ovunque ubicati.

L'IMU e la TASI, che sono determinate secondo aliquote previste dai singoli Comuni, devono essere pagate entro:

- il 16 giugno prima rata in acconto o unica soluzione;
- il 16 dicembre seconda rata a saldo.

CHI DEVE PAGARE LA TARI

Trattandosi di un tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è a carico dell'utilizzatore di un fabbricato.

ALTRI SERVIZI FISCALI

Il CAF assiste e consiglia i contribuenti anche dopo le scadenze di presentazione della dichiarazione dei redditi, assolvendo a tutte quelle incombenze e criticità in ambito fiscale che si presentano nel corso dell'anno.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, DICHIARAZIONI OMESSE, ISTANZE DI RIMBORSO

Scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è possibile presentare una successiva dichiarazione utilizzando il Modello REDDITI:

- **a favore del contribuente** in tutti i casi in cui dalla nuova dichiarazione scaturisce un credito, ad esempio per far valere oneri detraibili/deducibili non indicati nella prima dichiarazione;
- **a favore dell'Amministrazione finanziaria** se la nuova dichiarazione determina un debito d'imposta, ad esempio se è stato omissso un reddito o in caso di detrazioni/deduzioni non spettanti.

In quest'ultimo caso il CAF prospetta la soluzione migliore e più conveniente per il contribuente che potrà così correggere la dichiarazione pagando una sanzione ridotta.

Se per qualsiasi motivo non è stata presentata la dichiarazione dei redditi entro i termini, il contribuente può rimediare presentandola in ritardo:

- **entro i 90 giorni** successivi alla scadenza, pagando la sanzione per tardiva presentazione oltre ad eventuali imposte a debito, interessi e sanzione per il tardivo pagamento;



- **oltre i 90 giorni** dalla scadenza, pagando eventuali imposte a debito, interessi e sanzione per tardivo pagamento; la sanzione per l'omessa presentazione entro i termini sarà irrogata dall'Agenzia delle entrate.

Vi sono alcuni casi in cui per il contribuente può essere più conveniente presentare un'**istanza di rimborso** per chiedere la restituzione di imposte dirette che ha versato in più o che gli sono state erroneamente trattenute dal sostituto d'imposta oppure al fine di recuperare le eccedenze di credito non utilizzate in compensazione e non riportate nelle successive dichiarazioni dei redditi. Il CAF può assistere il contribuente proponendo, sulla base della situazione riscontrata, la soluzione migliore per ottenere il rimborso.

COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ, AVVISI DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, CONTENZIOSO

I contribuenti che ricevono una comunicazione di irregolarità, un avviso di accertamento o una cartella esattoriale possono avvalersi del servizio di assistenza del CAF.

La **comunicazione di irregolarità** viene inviata a seguito di attività di controllo delle dichiarazioni dei redditi quando l'Agenzia delle entrate ritiene sia dovuta una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione. A seguito della comunicazione il CAF può valutare se è possibile presentare documenti che comprovino la correttezza dei dati, predisporre un'istanza in autotutela per chiedere l'annullamento o la parziale rettifica della comunicazione. Se viceversa ritiene confermata l'irregolarità può predisporre la delega F24 per effettuare il versamento delle somme dovute, dei relativi interessi e della sanzione ridotta ad 1/3 (**entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione).

L'Agenzia delle entrate svolge un'ulteriore attività finalizzata a contrastare l'evasione totale o parziale della base imponibile in relazione alle imposte sul reddito, sull'Iva, ecc.. Può contattare il contribuente oppure notificare direttamente l'**avviso di accertamento**. In entrambi i casi il CAF può assistere il contribuente sia nella preparazione dei documenti da presentare all'Agenzia, sia nella predisposizione dell'istanza di accertamento con adesione al fine di annullare o rettificare o confermare la pretesa tributaria. A seguito del contraddittorio e della definizione dell'accertamento, predisporrà la delega F24 per versare imposta, interessi e sanzioni nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge (entro 60 giorni dalla notifica).

La **cartella di pagamento** è l'atto che l'Agenzia delle entrate - Riscossione invia ai contribuenti per recuperare i crediti vantati dagli enti creditori (es.: Agenzia delle entrate, Comuni, ecc.). Il CAF può assistere il contribuente informandolo in merito alla richiesta di pagamento, controllando la documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi presentata o ai versamenti effettuati oppure, se ritiene infondato l'addebito, può contestarlo all'ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha richiesto il pagamento chiedendone l'annullamento totale o parziale. Inoltre può predisporre la domanda di rateazione degli importi dovuti per i contribuenti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (avviso di accertamento, cartella di pagamento) tramite il CAF può essere assistito nel procedimento di mediazione/reclamo oppure **può presentare ricorso** in Commissione tributaria per chiederne l'annullamento totale o parziale.

Il CAF informa e assiste il contribuente anche nel caso di liquidazione delle imposte sui **redditi soggetti a tassazione separata** (per esempio, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, gli arretrati di lavoro dipendente o di pensione).

COMPILAZIONE E TRASMISSIONE MODELLI F24, MODIFICA DEI DATI

Il CAF offre il servizio di compilazione e/o di trasmissione del modello di pagamento F24. Il contribuente è obbligato alla presentazione telematica della delega (F24 a zero) nel caso in cui intenda compensare crediti con debiti di pari importo, ma può usufruire dello stesso servizio anche in caso di F24 a debito con compensazione in alternativa ai servizi di internet banking.

Il contribuente può essere assistito anche in caso di errori o dimenticanze riferite ai pagamenti, al fine di evitare future contestazioni da parte dell'Agenzia, nel caso in cui:

- abbia autonomamente presentato una delega F24 con dati errati;
- abbia dimenticato di versare entro la scadenza le imposte a debito.

SERVIZI DEDICATI ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La persona che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un **amministratore di sostegno**.

L'amministratore di sostegno viene nominato con decreto del Giudice Tutelare che definisce l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto della persona interessata. Alcuni esempi degli atti che possono essere demandati all'amministratore di sostegno: operare sul conto corrente, pagare l'affitto o le utenze domestiche, vendere un immobile o investire/disinvestire titoli.

Negli ultimi anni sempre più cittadini si rivolgono al CAF per avere informazioni sulla modalità di nomina dell'amministratore di sostegno e sugli adempimenti che è chiamato ad assolvere chi ricopre tale incarico.

È opportuno precisare che l'amministratore di sostegno deve essere nominato dal Giudice della Volontaria Giurisdizione del luogo dove l'amministrato ha la residenza o il domicilio.

Per soddisfare le richieste pervenute al CAF è stato istituito il nuovo servizio “Amministratore di sostegno” che offre informazioni e assistenza ai richiedenti:

- la stesura del ricorso da presentare al Giudice Tutelare presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione;
- la presentazione del ricorso, previa delega al CAF che potrà così seguire tutto l'iter burocratico necessario sino alla nomina;
- la gestione della rendicontazione delle voci di entrata e di spesa, oltre alla relazione accompagnatoria, in base alle scadenze fissate dal Giudice Tutelare.

SUCCESSIONI

La successione ereditaria rappresenta il passaggio del patrimonio attivo e passivo da un soggetto (deceduto) ad altri soggetti (eredi).

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

In presenza di immobili di proprietà del deceduto, deve sempre essere presentata la dichiarazione di successione, mentre occorre verificarne l'obbligo se esistono solo beni mobili.

La successione può essere:

- **legittima**, se la persona deceduta non aveva fatto “testamento”: l'eredità si devolve agli eredi secondo il rapporto di parentela indicato dalla legge;
- **testamentaria**, se il deceduto aveva predisposto un testamento: l'eredità si devolve alle persone e per le quote in esso indicate.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

La presentazione, che deve avvenire entro un anno dal decesso, deve essere effettuata da uno degli eredi.

In presenza di più eredi non è prevista una gerarchia nell'obbligo dichiarativo: la dichiarazione presentata da uno ha effetto per tutti gli eredi.

Il decesso di una persona presuppone per gli eredi anche altri adempimenti di varia natura quali ad esempio:

- passaggio di proprietà dell'autoveicolo;
- cambio di intestazione delle utenze;
- accollati di mutuo;
- chiusura posizioni bancarie/assicurative;
- subentro nei contratti di locazione;
- dichiarazione dei redditi e pagamento IMU-TASI del deceduto.

★ TITOLARI DI PARTITA IVA

L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO

APERTURA DELLA PARTITA IVA

Il primo adempimento fiscale da porre in essere per l'avvio di una nuova attività di lavoro autonomo o d'impresa è la richiesta di attribuzione del numero di Partita Iva. A tal fine è necessario predisporre e consegnare all'Agenzia delle entrate la **"DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ"** entro 30 giorni dall'avvio.

Le persone fisiche **esercenti arti e professioni**, non tenute all'iscrizione presso il Registro delle Imprese, devono compilare il **modello AA9/12**; è possibile rivolgersi ad un intermediario abilitato per l'invio telematico del modello all'Agenzia delle entrate. Per i contribuenti che invece **avviano un'attività d'impresa** (artigiana o commerciale), la richiesta di attribuzione della Partita Iva deve essere inoltrata all'Agenzia delle entrate con la **Comunicazione Unica** (ComUnica) per il tramite del **Registro Imprese**.

COMUNICAZIONE UNICA

La presentazione della pratica **ComUnica** per l'impresa vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione alla CCIAA e, ove sussistano i presupposti di legge, ha effetto anche ai fini previdenziali, assistenziali (Inps, Inail) e fiscali nonché per l'ottenimento della partita IVA.

Requisiti necessari per poter spedire telematicamente la pratica ComUnica sono:

- **l'iscrizione al servizio Telemaco** – Consultazione ed Invio Pratiche;
- **il possesso della Firma Digitale**.

È possibile delegare la predisposizione e l'invio della ComUnica ad un intermediario, attraverso la **sottoscrizione di apposita procura speciale**; in tal caso sarà il soggetto incaricato a sottoscrivere digitalmente il modello di comunicazione unica.

LA SCELTA DEL REGIME FISCALE

Con l'apertura della Partita Iva è necessario individuare il **regime fiscale** cui aderire; la scelta inciderà, oltre che sulla tassazione, anche sugli adempimenti contabili, fiscali e previdenziali da porre in essere.

Attualmente l'imprenditore individuale, il professionista e l'artista possono decidere di aderire al **regime "ordinario"** o al **regime "forfetario"** (agevolato).

REGIME FISCALE "ORDINARIO" PER IMPRENDITORI INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI

Per i contribuenti che adottano il regime "ordinario", il reddito imponibile, dato dalla differenza tra ricavi (o compensi) e costi contabilizzati secondo il principio di cassa, è tassato con le aliquote a scaglioni Irpef. Ai fini reddituali tali soggetti sono tenuti alla presentazione del Modello Redditi, del modello Irap al verificarsi dei requisiti e alla com-

pilazione degli studi di settore, salvo le ipotesi di esonero/esclusione dagli stessi. Non sono previste semplificazioni fiscali in materia di Iva per i contribuenti in regime ordinario.

REGIME FORFETARIO - AGEVOLATO

A partire dal 1° gennaio 2015 il regime forfetario rappresenta il **regime naturale** per le persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa, arte o professione in forma individuale (già in attività o non), che rispettano i requisiti prescritti e, al tempo stesso, non incorrono in una delle cause di esclusione.

★ REQUISITI PER L'ACCESSO AL REGIME FORFETARIO E CAUSE DI ESCLUSIONE

A seguito delle modifiche apportate, dal 2019

- l'unico requisito richiesto per accedere al regime forfetario è il rispetto del limite di 65.000 euro di ricavi/compensi percepiti nell'anno precedente; tale limite si applica ora indipendentemente dall'attività svolta; sono difatti state abolite le precedenti soglie che differenziavano il limite dei ricavi/compensi a seconda del tipo di attività;
- sono stati eliminati gli ulteriori requisiti di accesso previsti in precedenza; in particolare, non esiste più alcun limite di spesa per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato (fino al 2018 il limite era di 5.000 euro), così come per il costo complessivo dei beni strumentali (fino al 2018 il limite era di 20.000 euro).

Per accedere al regime forfetario è necessario inoltre verificare di non incorrere in una delle cause di esclusione dal regime, anch'esse modificate a partire dal 1° gennaio 2019. In particolare, le ipotesi che da quest'anno comportano l'**esclusione dal regime forfetario** sono:

1. l'applicazione di regimi speciali Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
2. la residenza all'estero del soggetto;
3. l'esercizio prevalente di operazioni di cessione fabbricati e/o auto;
4. la contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari durante l'esercizio dell'attività in regime forfetario;
5. il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata che svolgono attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa arte o professioni;
6. lo svolgimento dell'attività professionale o d'impresa in prevalenza nei confronti dei datori di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili.

Rispetto alla formulazione previgente, dal 2019 anche la partecipazione ad un'impresa familiare è quindi di ostacolo all'applicazione del regime forfetario, così come la partecipazione in Srl quando si verificano al contempo due condizioni, ovvero: la partecipazione è di controllo e l'Srl esercita la stessa attività economica svolta dalla persona fisica in regime forfetario.

Da ultimo, per evitare la trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in rapporti di collaborazione con partita Iva, è ora previsto che il soggetto forfetario debba svolgere le proprie prestazioni lavorative prevalentemente in favore di committenti diversi dal proprio datore di lavoro o da soggetti ad egli riconducibili.

SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI

Rispetto al regime ordinario, il regime forfetario permette una serie di semplificazioni a livello amministrativo, contabile e fiscale, le più significative sono:

- l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica;
- la non applicazione dell'Iva nelle fatture di vendita;
- l'esclusione dai principali adempimenti Iva (detrazione, liquidazione, versamento, comunicazione trimestrale e dichiarazione dell'imposta);
- l'esclusione dallo "Spesometro estero";
- l'esclusione dall'obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- esclusione da studi di settore e parametri;
- esclusione dall'applicazione delle ritenute d'acconto.

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono tenuti a conservare i documenti contabili e fiscali emessi e ricevuti nonché a presentare la dichiarazione dei redditi, Modello Redditi PF, alle ordinarie scadenze, così come a versare l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi dichiarati. L'imposta dovuta dal contribuente forfetario è calcolata applicando al reddito imponibile l'**aliquota del 15% (5% per le nuove attività)**. La base imponibile su cui va applicata l'imposta si determina moltiplicando i ricavi incassati nell'anno per il coefficiente di redditività stabilito per legge, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività svolta. L'imposta così determinata sostituisce la contribuzione Irpef, Irap e le addizionali comunali e regionali.

Applicando il regime forfetario, i costi relativi all'attività non sono deducibili analiticamente ma a forfait, in base alla percentuale di redditività attribuita. L'unica eccezione riguarda i contributi previdenziali dovuti per legge e pagati nell'anno che si deducono dal reddito lordo.

LA GESTIONE PREVIDENZIALE

GESTIONE IVS ARTIGIANI E COMMERCianti

Gli imprenditori iscritti alla CCIAA come **commercianti** o nella sezione speciale degli **artigiani**, devono annualmente provvedere al versamento dei c.d. **contributi «fissi»**, suddivisi in 4 rate di pari importo e calcolati dall'INPS sulla base del reddito minimale fissato annualmente dall'Istituto. Le scadenze di **versamento dei contributi dovuti sul reddito minimale** sono: 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio dell'anno successivo.

Tali importi devono essere versati a prescindere dal reddito prodotto durante l'anno, salvo il ragguglio a mesi calcolato dall'Inps per il primo anno d'attività. Se il reddito dichiarato ai fini previdenziali da questi soggetti supera poi l'importo minimale, sull'eccedenza sono dovuti ulteriori contributi da versare in acconto, sulla base del reddito dell'anno precedente, e a saldo, in sede di dichiarazione annuale, sulla base del reddito effettivo prodotto nell'anno. **I versamenti sul reddito eccedente il minimale** avverranno, in acconto, con due rate annuali con scadenza: 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%) e 30 novembre.

L'importo a saldo, se dovuto, verrà versato il 30 giugno (o il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%) dell'anno successivo a quello cui la contribuzione si riferisce.

Per il 2019 l'Inps ha fissato il reddito minimale in euro 15.548.

L'**aliquota contributiva 2019** prevista per le due gestioni è pari al **24%**, a questa, solamente per la gestione dei commercianti, va sommato uno **0,09%**, a titolo aggiuntivo, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. È dovuto per tutti, inoltre, un contributo per le **prestazioni di maternità** stabilito nella misura di **0,62 euro mensili**.

Per i soli contribuenti iscritti alla gestione IVS artigiani o commercianti che hanno aderito al regime forfetario, dal 1° gennaio 2016 è prevista la facoltà di optare per un **regime contributivo agevolato** che consiste nella **riduzione del 35% dei contributi** dovuti sul reddito d'impresa prodotto in vigenza di tale regime.

GESTIONE SEPARATA INPS

I **liberi professionisti privi di una Cassa di previdenza professionale**, sono tenuti all'iscrizione alla **Gestione Separata Inps**. In generale l'importo su cui calcolare i contributi dovuti coincide con il reddito imponibile ai fini fiscali, dato dalla differenza tra ricavi (o compensi) incassati e costi sostenuti nell'anno. Il contributo dovuto alla Gestione Separata è calcolato applicando all'imponibile le aliquote vigenti nell'anno di riferimento, per il 2019 le aliquote sono:

- 25,72% per i soggetti titolari di partita Iva e privi di altra copertura previdenziale;
- 24% per i soggetti assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione.

Il contributo è totalmente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un importo pari al 4% dei compensi lordi. Il versamento dei contributi avviene in acconto e a saldo alle stesse scadenze previste per i versamenti delle imposte; non è previsto il versamento di contributi fissi annuali, gli importi vengono determinati a consuntivo, in sede di dichiarazione annuale, in base al reddito effettivamente prodotto nel periodo d'imposta.

CASSE PROFESSIONALI

I **professionisti iscritti ad Albi professionali** o ad elenchi (avvocati, ingegneri, architetti, geometri, dottori commercialisti, medici, veterinari, psicologici, etc.) versano generalmente i contributi alla Cassa previdenziale di appartenenza. Si tratta di **Fondi autonomi** che gestiscono in termini di imposizione, riscossione e recupero i contributi obbligatori dovuti dai lavoratori professionisti, in modo del tutto autonomo rispetto all'Inps. Ciascuna cassa ha le proprie regole, in generale esse prevedono il versamento di un **contributo minimale** dovuto da tutti indipendentemente dal reddito annuo prodotto, di un **contributo "soggettivo"** calcolato in percentuale rispetto al reddito dichiarato, e di un **contributo "integrativo"** addebitato dal professionista in fattura al cliente e poi riversato alla Cassa. Alcune gestioni prevedono inoltre il versamento del contributo di maternità e specifiche riduzioni contributive per i professionisti in base all'età anagrafica o all'anzianità lavorativa.

IL SERVIZIO OFFERTO PER LA GESTIONE DELLA PARTITA IVA

Il CAF CGIL presta assistenza a professionisti, lavoratori autonomi, artisti ed imprenditori che lavorano in proprio, **senza avvalersi di dipendenti**, fornendo assistenza per l'avvio

di nuove attività o per la gestione di quelle già in essere. L'assistenza comprende:

- Apertura / Chiusura / Variazione della Partita IVA;
- Iscrizione al Registro Imprese;
- Tenuta della contabilità e gestione degli adempimenti fiscali obbligatori;
- Gestione della fatturazione elettronica;
- Predisposizione e trasmissione telematica della Dichiarazione dei redditi;
- Assistenza previdenziale in collaborazione con il patronato INCA CGIL.

ISEE

L'**ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è **un indicatore che valuta la situazione economica del nucleo familiare** al fine di regolare l'accesso a prestazioni (in moneta e in servizi) sociali e socio-sanitarie erogate da Enti o Istituzioni pubbliche; in generale l'ISEE è utilizzato come base per fissare soglie oltre le quali non è ammesso l'accesso a tali prestazioni e/o per applicare tariffe differenziate in base alla condizione economica.

La situazione economica viene misurata in funzione di **tre fattori**:

- **il reddito** di tutti i componenti il nucleo familiare;
- **il loro patrimonio** (valorizzato al 20%);
- **una scala di equivalenza** che tiene conto della composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.

La **DSU** (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presentata in forma di autocertificazione, è **il modulo con il quale il cittadino dichiara** gli elementi utili per il calcolo dell'ISEE. Le informazioni in esso contenute sono in parte **autocertificate** dal cittadino e in parte, quali i dati fiscali più importanti e quelli relativi ai trattamenti erogati dall'INPS, **acquisite direttamente** dagli archivi dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS.

COME SI OTTIENE L'ISEE

Il cittadino presenta, ai soggetti incaricati (Comune, CAF o INPS), **la DSU** contenente i dati da autocertificare ed **ottiene la ricevuta di avvenuta presentazione ma non l'ISEE calcolato**.

I soggetti incaricati trasmettono in via telematica al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS i dati autocertificati contenuti nella DSU.

Il sistema informativo ISEE, a seguito della ricezione dei dati autocertificati, provvede all'acquisizione dei dati presenti nelle banche dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate e completa la DSU. **Viene quindi determinato l'indicatore ISEE** che è reso disponibile al dichiarante della DSU **mediante la consegna dell'attestazione del calcolo**.

L'attestazione ISEE che viene restituita contiene, per ogni indicatore ISEE richiesto, i seguenti elementi:

- il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell'indicatore;
- il valore dell'indicatore ISEE;
- le prestazioni a cui è possibile accedere utilizzando l'indicatore calcolato;
- le modalità di calcolo dell'indicatore con dettaglio dei dati sintetici;
- il periodo di validità dell'attestazione ed eventuali omissioni/differenze rilevate.

All'ISEE Ordinario o Standard si affiancano ulteriori indicatori ISEE da utilizzare per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare quali:

- l'ISEE per prestazioni agevolate per minori utilizzato ad esempio per la richiesta dell'assegno di maternità, dell'assegno di sostegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, del Bonus Bebè, retta asili nido e altri servizi per l'infanzia ecc.;
- l'ISEU per prestazioni Universitarie utilizzato ad esempio per la richiesta delle agevolazioni sulle tasse universitarie, mense, borse di studio ecc.;
- l'ISEE per prestazioni socio-sanitarie per persone maggiorenni con disabilità e/o non autosufficienti utilizzato ad esempio per richiedere l'assistenza domiciliare;
- l'ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziali utilizzato ad esempio per la richiesta di particolari prestazioni che prevedono ricoveri presso istituti, residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RISSA, residenze protette, o ospitalità alberghiera;
- l'ISEE corrente previsto per chi già ha un ISEE in corso di validità e può ottenere un ISEE sostitutivo, definito "corrente", calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più vicino rispetto al momento della richiesta della prestazione. L'ISEE "corrente" consente di aggiornare i dati reddituali di uno o più componenti del nucleo per i quali nei 18 mesi precedenti la richiesta di prestazione, si sia verificata una variazione della situazione lavorativa (ad esempio risoluzione o sospensione del rapporto di lavoro) e una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto a quella dell'ISEE calcolato in via ordinaria.

LA VALIDITÀ DELL'ISEE

A partire dal 2019 la validità delle Attestazioni ISEE rilasciate dal 1° gennaio 2019 viene fissata al **31 dicembre 2019**, anche per le attestazioni rilasciate dal mese di **agosto 2018** riportanti la scadenza di validità **31 agosto 2019**.

BONUS E PRESTAZIONI SOCIALI

Il cosiddetto "bonus sociale" (ovvero il regime di compensazione della spesa sostenuta sia per la fornitura di energia elettrica/gas che per la fornitura idrica) ha l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica/gas e per il consumo di acqua. I tre bonus sono cumulabili se ricorrono i requisiti, ma ogni nucleo familiare può richiedere l'agevolazione per disagio economico e/o fisico per una sola fornitura di energia elettrica.

IL BONUS ENERGIA ELETTRICA

È uno “sconto” applicato attraverso una compensazione sulla fattura dell’energia elettrica. Ne hanno diritto i soggetti intestatari di una fornitura elettrica utilizzata per uso domestico nella propria abitazione di residenza.

Può essere richiesto ed erogato:

- **in presenza di un disagio economico** certificato dall’indicatore ISEE del nucleo familiare;
- **in presenza di un disagio fisico** di uno dei componenti del nucleo familiare, certificato dall’ASL; si tratta di casi in cui una grave malattia impone l’uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

★ L’importo del bonus energia: in caso di disagio economico varia in base ai componenti della famiglia anagrafica e ammonta da un minimo di 132 euro ad un massimo di 194 euro; in caso di disagio fisico varia in base alla potenza contrattuale, alle apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate, al tempo giornaliero e ammonta da un minimo di 204 euro ad un massimo di 732 euro (importi anno 2019).

IL BONUS GAS

È una riduzione sulle bollette del gas naturale dell’abitazione di residenza riservata alle famiglie a basso reddito e a quelle numerose certificato dall’indicatore ISEE.

Può essere richiesto da:

- **clienti domestici diretti** (intestatari del contratto di fornitura), in tal caso la riduzione viene riconosciuta nella bolletta;
- **clienti domestici indiretti** (utilizzano un impianto condominiale centralizzato), in tal caso il beneficio sarà riconosciuto in un’unica soluzione con pagamento tramite bonifico;
- **clienti misti**, in tal caso l’agevolazione viene riconosciuta nella bolletta.

Non spetta il beneficio a chi utilizza il GPL e il gas in bombola.

★ L’importo del bonus gas: l’importo varia in base alla categoria d’uso associata alla fornitura di gas (acqua calda sanitaria e/o cottura, acqua calda sanitaria e/o cottura più riscaldamento), alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia anagrafica. Ammonta da un minimo di 37 euro ad un massimo di 314 euro (importi anno 2019).

IL BONUS IDRICO

Il bonus sociale idrico, richiedibile da luglio 2018, è una riduzione della spesa per il consumo di acqua di famiglie in condizioni di disagio economico e sociale. I beneficiari del bonus avranno cinquanta litri di acqua al giorno gratis per componente familiare e tale consumo verrà scontato sulle tariffe applicate in bolletta. Le condizioni per ottenere il bonus sono le stesse che valgono per i bonus elettrico e del gas ovvero la presenza di un disagio economico certificato dall’indicatore ISEE del nucleo familiare.

Può essere richiesto da:

- **clienti domestici diretti** (intestatari del contratto di fornitura), in tal caso la riduzione viene riconosciuta nella bolletta;
- **clienti domestici indiretti** (utilizzano un impianto condominiale centralizzato) in tal caso il beneficio sarà riconosciuta in un'unica soluzione con pagamento su conto corrente o assegno circolare, a seconda delle modalità scelte dal proprio gestore.

Il valore del bonus idrico: il bonus acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell'utente. Ad esempio: una famiglia di 4 persone non pagherà 73 metri cubi di acqua all'anno. La tariffa agevolata applicata dal gestore non è unica a livello nazionale, quindi per individuare quale sia il corrispettivo (tariffa agevolata) che deve essere applicato ai 18,25 metri cubi e conoscere il valore del bonus, l'utente dovrà consultare il gestore per conoscere la tariffa agevolata applicata e l'importo del bonus acqua a cui ha diritto.

Comuni ai tre bonus sociali sono i **requisiti ISEE**, che per l'anno 2019, ammettono al beneficio dei bonus le famiglie appartenenti:

- ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
- ad un nucleo familiare **con più di 3 figli** a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro.

Unica eccezione è la richiesta del bonus elettrico nel caso di **disagio fisico** ovvero, se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti, la famiglia può ottenere il bonus **per disagio fisico** senza necessitare del requisito ISEE.

Gli importi dei bonus sono aggiornati annualmente dall'ARERA: per i clienti domestici diretti sono scontati direttamente nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei **12 mesi successivi** alla presentazione della domanda, mentre per i clienti domestici indiretti (bonus gas e/o idrico) l'erogazione avviene attraverso l'emissione di un bonifico domiciliato erogato in un'unica soluzione.

È possibile utilizzare un **unico modulo** per chiedere il bonus elettrico e/o gas per disagio economico e/o idrico. In questo modo si compila una sola volta la domanda di ammissione, che può essere cumulativa dei tre bonus o solo per uno o due di essi. L'istanza di richiesta di ammissione al bonus, corredata di un'attestazione ISEE in corso di validità, va presentata al proprio Comune di residenza o ai CAF convenzionati.

*Per garantire la continuità dell'agevolazione bonus energia, gas e/o idrico il cittadino deve presentare domanda di rinnovo **entro un mese prima della scadenza dell'agevolazione**, salvo che si tratti di bonus energia per disagio fisico, in questo caso non deve essere mai presentato il rinnovo. Ad esempio: bonus riconosciuto nel periodo 1.05.2019 - 30.04.2020, la domanda di rinnovo deve essere presentata entro il 31 marzo.*

ASSEGNO MATERNITÀ E NUCLEO, ASSEGNO DI NATALITÀ, CONTRIBUTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA

L'**assegno di maternità** è una prestazione assistenziale a favore **della nascita o dell'ingresso in famiglia del minore**, pagata direttamente dall'INPS ai richiedenti in possesso di determinati requisiti fra cui un indicatore **ISEE Minorenni** che non superi determinati valori stabiliti ogni anno con decreto ministeriale (ad esempio per il 2019 Indicatore ISEE con tre componenti non superiore a 17.330,01 euro). La domanda deve essere presentata al Comune di residenza, autonomamente o tramite i **CAF** convenzionati, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo **entro sei mesi** dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo. L'assegno 2019, se spettante in **misura piena**, ammonta a **346,39 euro** mensili corrisposto per cinque mensilità.

L'**assegno al nucleo familiare** è un contributo a favore delle famiglie **con almeno tre figli/e minorenni**, pagato direttamente dall'INPS ai richiedenti in possesso di determinati requisiti fra cui un indicatore **ISEE Minorenni** che non superi determinati valori (ad esempio per il 2019 Indicatore ISEE non superiore a 8.745,26 euro). La domanda deve essere presentata al Comune di residenza, autonomamente o tramite i **CAF** convenzionati, **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno, a condizione che la famiglia anagrafica risulti composta almeno da un genitore e tre figli minori del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. L'assegno 2019, se spettante in **misura piena**, ammonta a **144,42 euro** mensili per 13 mensilità.

L'**assegno di natalità** (anche detto "**Bonus Bebè**") è un assegno mensile destinato alle famiglie **per ogni figlio** nato, adottato o in affidamento preadottivo **tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019** con un ISEE basso. È stato prorogato per il 2019, mantenendo gli stessi requisiti sotto indicati ma con l'introduzione di una maggiorazione del 20% dell'assegno a partire dal secondogenito. La misura dell'assegno dipende dal valore dell'**ISEE minorenni**: se inferiore a 7.000 euro la misura è piena (1.920 euro annui), se compreso tra i 7.000 euro e i 25.000 euro la misura è ridotta (960 euro annui). L'assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo. La domanda di assegno si presenta online all'INPS o tramite gli enti di Patronato.

I **contributi per i servizi dell'infanzia**, introdotti in via sperimentale nel 2013 e protratti sino al 2018, non sono stati più prorogati per l'anno 2019. Tali contributi sono riservati alle madri lavoratrici che al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, hanno la necessità di **disporre di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting** oppure **di un contributo** per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. Per accedere al beneficio, è necessario avere presentato la domanda corredata dall'ISEE all'INPS o mediante i patronati entro il **31 dicembre 2018**.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE LEGATE ALL'ISEE RICONOSCIUTE DAI COMUNI O ALTRI ENTI

Coloro che vogliono beneficiare di una riduzione o esenzione tariffaria possono presentare al Comune di residenza o tramite i **CAF** convenzionati apposita domanda entro i termini fissati dai bandi o avvisi. Al fine di determinare il diritto all'agevolazione il Comune verificherà i requisiti e le condizioni dei richiedenti. Si tratta di quei servizi per i quali attraverso la presentazione dell'ISEE e di una specifica domanda si può accedere ad agevolazioni quali ad esempio:

- asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia;
- mense scolastiche;
- attività pomeridiane ed extra scuola, centri estivi;
- prestazioni scolastiche (Bonus libri scolastici, borse di studio);
- trasporto per studenti, anziani e soggetti portatori di handicap;
- TARI;
- contributo affitto per morosità incolpevole;
- contributo affitto per il sostegno all'accesso delle abitazioni locate.

★ CARTA ACQUISTI, CARTA FAMIGLIA, REDDITO DI INCLUSIONE (REI)

Coloro che si trovano in condizioni di disagio economico e sociale hanno la possibilità di accedere a tre specifici benefici diversificati in base al valore dell'ISEE in corso di validità, all'età o alla composizione del nucleo familiare:

- Carta Acquisti Ordinaria (Social card);
- Carta Famiglia;
- Reddito di Inclusione (REI);
- Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza.

Sino al 31 dicembre 2018 la **Carta Famiglia** era un bonus rivolto alle famiglie con **almeno 3 figli a carico** e con un ISEE non superiore a 30.000 €. Si trattava di una card o tessera che dava diritto a ricevere sconti su abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, turistici ed altro, su servizi privati e pubblici, beni alimentari e non, presso gli esercenti aderenti all'iniziativa. A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 la carta della famiglia sarà destinata alle famiglie costituite da **cittadini italiani** ovvero **appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea** regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno **tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni**. La carta sarà rilasciata alle famiglie che ne faranno richiesta secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (decreti che alla data odierna non sono ancora stati approvati).

Il **Reddito di Inclusione (REI)** è una misura nazionale di contrasto alla povertà che si compone di due parti: un **beneficio economico** erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI) e un **progetto personalizzato** di attivazione, inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

La domanda poteva essere presentata sino al **mese di febbraio 2019** presso il Comune di residenza e/o eventuali altri punti di accesso indicati dai Comuni compresi i CAF convenzionati. **A decorrere dal mese di marzo 2019** il REI non può più essere richiesto e a decorrere dal successivo **mese di aprile** non è più riconosciuto, in quanto la misura viene sostituita dal **Reddito di Cittadinanza**. Nel caso in cui il REI sia stato riconosciuto in data anteriore ad aprile 2019, il beneficio continuerà ad essere erogato per tutta la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di chiedere il Reddito di Cittadinanza e fermo restando la **incompatibilità della contemporanea fruizione** di entrambe le misure nell'ambito dello stesso nucleo familiare. Le domande devono essere trasmesse dal beneficiario o dal soggetto delegato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 aprile 2019.

★ REDDITO DI CITTADINANZA, PENSIONE DI CITTADINANZA

Il **Reddito di Cittadinanza (RdC)** è una misura di reinserimento attivo al lavoro, che ha l'obiettivo di aumentare l'occupazione migliorando l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, di contrastare la povertà e le diseguaglianze. Nella sua funzione di contrasto alla povertà, la misura include anche la **Pensione di Cittadinanza (PdC)** che viene riconosciuta ai nuclei familiari composti a uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni e da persone con disabilità grave (indipendentemente dall'età).

Il RdC **può essere chiesto**: dai cittadini italiani o di Paesi UE, familiari di un cittadino italiano o dell'UE, cittadini di paesi terzi extra-UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolari di protezione internazionale. Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

Per accedere al RdC occorre soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa che riguardano il valore dell'ISEE e il valore di redditi, patrimoni mobiliari e immobiliari del nucleo familiare, oltre all'eventuale possesso o detenzione di auto, moto o imbarcazioni.

La domanda **può essere presentata** dal cittadino direttamente on line sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali oppure in modalità cartacea alle Poste Italiane, ai CAF convenzionati con l'INPS o ai Patronati.

L'importo del RdC o della PdC **varia** in base ai componenti il nucleo familiare ai fini ISEE e al reddito. In caso di accoglimento della domanda, pena decadenza dal beneficio, tutti i componenti il nucleo devono rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

LONG TERM CARE, HOME CARE PREMIUM

Nell'ambito delle prestazioni sociali l'INPS ha previsto un *bando di concorso*, chiamato **Long Term Care**, per il riconoscimento di contributi a copertura totale o parziale del costo sostenuto da soggetti con patologie che richiedono cure di lungo periodo e il ricovero nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o in strutture specializzate. Alla pubblicazione del bando annuale si presenta all'**INPS** la domanda online avendo cura di aver già richiesto l'indicatore **ISEE sociosanitario residenze** riferito al nucleo familiare in cui è presente il beneficiario.

Home Care Premium è un intervento di assistenza domiciliare rivolto a persone non autosufficienti (pensionati e familiari) iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. I beneficiari avranno diritto, oltre a un contributo economico finalizzato al rimborso della spesa sostenuta per un assistente familiare, anche a una prestazione integrativa a supporto del loro piano assistenziale. Per accedere alla prestazione occorre attendere la pubblicazione del bando annuale e presentare la domanda online dal portale **INPS** avendo già ottenuto l'indicatore **ISEE Socio Sanitario**.

ALTRE AGEVOLAZIONI COLLEGATE ALL'ISEE

Bonus Vacanza (Estate INPSieme): l'INPS ogni anno bandisce borse di studio per soggiorni estivi di vacanza e studio (Estate INPSieme) in Italia, della durata di una o due settimane, e all'estero, della durata di due settimane.

Ammissione alle case albergo per pensionati: l'INPS, tramite un bando di concorso pubblico annuale, offre ai pensionati pubblici iscritti al Fondo Credito ospitalità residenziale nella casa albergo di Monte Porzio Catone (Roma) e nella casa albergo "La Pineta" di Pescara garantendo vitto, alloggio, servizi comuni, assistenza sociale, medica, dietetica e infermieristica.

Ospitalità presso "Case del Maestro": ogni anno vengono banditi dall'INPS tre concorsi di soggiorni climatico-termali presso le Case del Maestro di proprietà dell'Istituto e altre strutture ricettive convenzionate; i bandi di concorso sono rivolti agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale in servizio o in pensione, ai loro orfani minorenni e familiari conviventi, ai vedovi e agli orfani minorenni di iscritto deceduto.

RED

Il RED è una dichiarazione reddituale che l'INPS richiede annualmente ai pensionati titolari di prestazioni legate al reddito, al fine di verificare il permanere del diritto. La richiesta di presentazione del RED è caratterizzata da una "matricola" con la quale l'INPS identifica anche i redditi che, se posseduti dal titolare della prestazione e/o da alcuni componenti del suo nucleo familiare, sono rilevanti ai fini della determinazione della prestazione stessa.

DEVE PRESENTARE IL RED

- Chi, per obbligo o per facoltà, **presenta la dichiarazione dei redditi (730 o REDDITI PF) e possiede redditi** che, seppur esenti o esclusi dalla dichiarazione, sono **rilevanti ai fini della determinazione della prestazione**.
- Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed effettivamente non la presenta.

NON DEVE PRESENTARE IL RED

- Chi, per obbligo o per facoltà, **presenta la dichiarazione dei redditi (730 o REDDITI PF) e non possiede redditi** che, seppur esenti o esclusi dalla dichiarazione, sono **rilevanti ai fini della prestazione**.

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Ogni anno l'INPS richiede ai titolari di prestazioni economiche di invalidità civile l'attestazione della permanenza o meno dei requisiti amministrativi previsti dalla legge per il loro riconoscimento, tramite presentazione di apposita autocertificazione. Esistono tre autocertificazioni (Modelli ICRIC FREQUENZA, ICLAV e ACCAS/PS) rivolte a contribuenti con invalidità parziale e totale.

- **Modello ICRIC** (Invalidità Civile **RIC**overi): Inps e Ministero della Salute hanno stipulato una convenzione che attiva una comunicazione diretta tra i due Enti attraverso la quale le informazioni relativi a ricoveri gratuiti a carico del SSN verranno trasmesse direttamente dal Ministero della Salute all'INPS esonerando di fatto all'obbligo di presentazione del modello ICRIC ricovero. Viceversa, rimane l'obbligatorio presentare il modello ICRIC relativo all'indennità di frequenza. In base ai giorni di ricovero dichiarati viene ricalcolata l'indennità di accompagnamento, o meglio l'assegno sociale viene proporzionalmente ridotto. In caso di dichiarazioni errate o false può essere revocato il diritto alla prestazione.
- **Modello ICLAV** (Invalidità Civile **LAV**oro): i titolari di assegno mensile in qualità di invalidi civili devono dichiarare l'esistenza di una eventuale attività lavorativa e

l'importo di eventuali compensi ricevuti. Il Modello ICLAV riguarda i disabili con grado di invalidità riconosciuto tra il 74% e il 99% (sono quindi esclusi quindi quelli al 100%). Gli inabili intellettivi o psichici non devono presentare la dichiarazione, ma devono esibire all'INPS un certificato medico attestante l'indicazione delle patologie.

■ **Modello ACCAS/PS (ACCertamento requisiti per ASsegno o Pensione Sociale):** dichiarazione di residenza effettiva in Italia ed eventuali ricoveri gratuiti. Il Modello ACCAS/PS riguarda i titolari di pensione sociale, che devono dichiarare la loro dimora in Italia o all'estero, anche per brevi periodi, ed i titolari di assegno sociale, che dovranno segnalare anche l'eventuale stato di ricovero in una struttura pubblica o privata, quindi con retta a parziale o totale carico di enti pubblici.

COLF E BADANTI

Riconoscere, valorizzare e qualificare il lavoro di cura, sostenere le famiglie e le persone non autosufficienti, mettere in rete le risorse e le opportunità è possibile se si affermano i diritti di chi cura e i diritti di chi è curato!

PER I LAVORATORI ITALIANI O DI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

Il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore, dopo aver concordato, con riferimento al Ccnl, gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.). **Il lavoratore** deve essere in possesso del codice fiscale e di un documento di identità valido.

PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Se il lavoratore si trova in Italia, con regolare permesso di soggiorno, l'assunzione avviene con le modalità previste per i lavoratori domestici italiani e comunitari.

Se il lavoratore risiede all'estero, il datore di lavoro deve attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto flussi dell'anno in corso e, a partire dalle scadenze indicate, presentare la domanda di nulla osta al lavoro.

Il datore di lavoro:

- deve garantire un orario di lavoro settimanale non inferiore a 20 ore;
- per l'assunzione di una colf deve dimostrare di possedere, un reddito annuo di importo almeno doppio rispetto all'ammontare della retribuzione lorda annua dovuta al lavoratore;
- per l'assunzione di una badante, il datore di lavoro non ha l'obbligo di dimostrare la sua capacità economica, se egli stesso o un componente della sua famiglia sono affetti da patologie che ne limitano l'autosufficienza;
- deve impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
- deve assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato.

ONERI DETRAIBILI AMBITO SANITARIO DETRAZIONE: 19% DELLA SPESA AMMESSA

ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	LIMITE SU CUI APPLICARE IL 19%
Spese sanitarie	Prestazioni chirurgiche, visite mediche specialistiche, protesi dentarie e sanitarie in genere, occhiali, spese per farmaci e analisi di laboratorio, spese mediche generiche	Parte eccedente € 129,11
Spese sanitarie per disabili	Acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e al sollevamento dei disabili: arti artificiali, poltrone e carrozzelle, modifiche all'ascensore per il contenimento della carrozzella o costruzione di rampe per eliminare le barriere architettoniche interne o esterne alle abitazioni	100%
Veicoli per disabili	Acquisto di veicoli adattati alla guida e/o alla carrozzeria, oppure non adattati a seconda della tipologia di disabilità. È possibile detrarre anche le spese sostenute per la manutenzione straordinaria del veicolo, purché effettuate entro i 4 anni dall'acquisto e in ogni caso entro il limite complessivo di € 18.075,99	Max € 18.075,99 per ogni contribuente portatore di handicap
Cane guida per non vedenti	Acquisto di cani addestrati alla guida dei soggetti non vedenti	100%
Mantenimento cane guida	Detrazione annua forfetaria delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida da parte delle persone non vedenti.	€ 516,46 (nel 2018) € 1.000 (nel 2019)
Interpretariato per sordomuti	Spese sostenute dai soggetti riconosciuti sordomuti, per i servizi di interpretariato	100%
Spese per addetti all'assistenza personale	Spese sostenute per gli addetti alla propria assistenza personale, nell'ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, quali ad esempio la retribuzione della "badante"	Max € 2.100 Condizioni: reddito non superiore a € 40.000
Spese veterinarie	Spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o pratica sportiva (veterinario, farmaci ecc.)	Parte eccedente € 129,11 fino al massimo di € 387,34

ONERI DETRAIBILI INTERESSI PASSIVI DETRAZIONE: 19% DELLA SPESA AMMESSA

ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	LIMITE SU CUI APPLICARE IL 19%
Interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale	Mutui ipotecari stipulati dall'1.1.1993 al 31.12.2000 Mutuo stipulato nei sei mesi successivi o precedenti l'acquisto Mutui ipotecari stipulati dall'1.1.2001 Mutuo stipulato nell'anno successivo o precedente l'acquisto	€ 4.000,00 complessivi da suddividere fra i contitolari del mutuo
Interessi passivi su mutui per costruzione o ristrutturazione abitazione principale	Mutui stipulati dal 1998 per la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale	€ 2.582,28 complessivi

ONERI DETRAIBILI VARI DETRAZIONE: 19% DELLA SPESA AMMESSA		
ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	LIMITE SU CUI APPLICARE IL 19%
Assicurazioni vita, infortuni, rischio morte e invalidità	Premi per assicurazione vita: la polizza deve essere stata stipulata entro il 31.12.2000 Premi per assicurazione per rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%	€ 530,00
Assicurazioni persone con disabilità	Assicurazione rischio morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave; in questa tipologia di assicurazione assume quindi rilevanza il "beneficiario" che deve essere un soggetto con disabilità grave	€ 750
Assicurazioni rischio non autosufficienza	A condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto	€ 1.291,14
Assicurazioni eventi calamitosi	Assicurazione stipulata dall'1.1.2018 per rischi eventi calamitosi su unità abitative	100%
Spese di istruzione	Spese non Universitarie: per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione	€ 786 (nel 2018) € 800 (dal 2019) per ogni studente
	Spese Universitarie: Spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri. Il limite per le università non statali è determinato ogni anno con Decreto del Ministero dell'istruzione	100% per università statali
Retta asili nido	Spese sostenute dai genitori per la retta di frequenza ad asili nido pubblici e privati	€ 632 per ogni figlio
Attività sportive dei ragazzi (età 5/18 anni)	Iscrizione annuale o abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, per i ragazzi	€ 210 per ciascun minore
Spese funebri	Spese sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse	€ 1.550 per ciascun decesso
Intermediazione immobiliare	Compensi comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale	Max € 1.000
Erogazioni a favore di istituti scolastici	Finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa	100%
Contributi versati all'Inps per riscatto anni di laurea dei familiari a carico	I contributi versati ai fini del riscatto degli anni di laurea sono: detraibili , qualora siano stati versati dai familiari di cui il soggetto interessato è a carico; deducibili , qualora siano stati versati direttamente dal soggetto interessato	100%

segue

segue **ONERI DETRAIBILI VARI**
DETRAZIONE: 19% DELLA SPESA AMMESSA

ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	LIMITE SU CUI APPLICARE IL 19%
Trasporto pubblico	Spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, che consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato	€ 250
Spese per DSA	Spese sostenute per l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici informatici necessari all'apprendimento in favore di minori o maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) sino al completamento della scuola secondaria di secondo grado	100%
Contributi Mutuo Soccorso	Contributi versati per sé stessi dai soci alle Società di Mutuo Soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie	Max € 1.300

ONERI DETRAIBILI VEICOLI ELETTRICI

TIPO DI SPESA	ANNO IN CUI SONO STATE SOSTENUTE LE SPESE	LIMITE SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE	MISURA DETRAZIONE dal 2011 in 10 rate
Ricarica veicoli elettrici	Dal 1.01.2019 al 31.12.2021	€ 3.000	50%

È riconosciuta la detrazione del 50% su un importo massimo di 3.000 €, ripartita in 10 quote annuali, per le spese sostenute nel periodo 1.03.2019 - 31.12.2021 per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per i costi iniziali di richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 Kw.

DETRAZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI TERZO SETTORE

MISURA DETRAZIONE	TIPO EROGAZIONE LIBERALE	LIMITE
19%	Erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari in Italia o all'estero	Max € 2.065,83
26%	Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS, di iniziative umanitarie, religiose o laiche	Max € 30.000
30%	Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS e delle Associazioni di promozione sociale	Max € 30.000
35%	Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle organizzazioni di volontariato	Max € 30.000

ONERI DETRAIBILI SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SULLA CASA

SPESE DI RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIPO DI SPESA	LIMITO SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE	MISURA DETRAZIONE
Interventi di recupero edilizio Dal 26.06.2012 al 31.12.2019	- Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su abitazioni (per le parti comuni condominiali anche per manutenzione ordinaria) - Prevenzione di atti illeciti, eliminazione di barriere architettoniche, misure antisismiche (in generale), bonifica dell'amianto, fotovoltaico per produzione energia elettrica - Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali - Acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati da imprese (25% del prezzo acquisto)	€ 96.000 per immobile	50% in 10 rate
Adozione di misure antisismiche Dall'1.01.2017 al 31.12.2021	Interventi volti all'adozione di misure antisismiche su immobili ubicati in zone definite ad alta pericolosità sismica (1 - 2 e 3).	€ 96.000 per immobile	50% in 5 rate
	Interventi volti all'adozione di misure antisismiche su immobili ubicati in zone definite ad alta pericolosità sismica (1 - 2 e 3), se dagli stessi ne deriva il passaggio ad una classe di rischio inferiore		70% per interventi su singole unità
	Interventi volti all'adozione di misure antisismiche su immobili ubicati in zone definite ad alta pericolosità sismica (1 - 2 e 3), se dagli stessi ne deriva il passaggio a due classi di rischio inferiore		75%* per interventi sulle parti comuni degli edifici 80% per interventi su singole unità 85%* per interventi sulle parti comuni degli edifici
Acquisto di immobile ubicato in zona a rischio sismico 1 Dall'1.01.2017 al 31.12.2021	Immobile realizzato mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, se dalla ricostruzione ne deriva il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore	€ 96.000 per immobile	75% del prezzo di acquisto
	Immobile realizzato mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, se dalla ricostruzione ne deriva il passaggio a due classi di rischio sismico inferiore		85% del prezzo di acquisto
Acquisto mobili e grandi elettrodomestici	Acquisti finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, detrazione condizionata dalla data di inizio degli interventi sull'immobile (detraibilità delle spese 2018 se data inizio lavori dal 1.1.2017; spese 2019 se data inizio lavori dal 1.1.2018)	€ 10.000	50% in 10 rate
Sistemazione a verde Dal 1.01.2018 al 31.12.2019	Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, anche sulle parti comuni esterne di condomini	Max € 5.000 per immobile	36% in 10 rate

* Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

ONERI DETRAIBILI SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SULLA CASA

INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

TIPO DI SPESA	ANNO IN CUI SONO STATE SOSTENUTE LE SPESE	LIMITESU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE	MISURA DETRAZIONE dal 2011 in 10 rate
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	Dal 1.01.2015 al 31.12.2017	€ 46.153,84	65%
	Dal 1.01.2018 al 31.12.2019	€ 60.000	50%
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	Dal 1.01.2018 al 31.12.2019	€ 153.846,15	65%
Cappotti, tetti e pavimenti con bassa trasmissione termica, Pannelli solari	Fino al 5.06.2013	€ 109.090,91	55%
	Dal 6.06.2013 al 31.12.2019*	€ 92.307,69	65%
Finestre, infissi, scuri o persiane	Fino al 5.06.2013	€ 109.090,91	55%
	Dal 6.06.2013 al 31.12.2017	€ 92.307,69	65%
	Dal 1.01.2018 al 31.12.2019	€ 120.000	50%
Acquisto e posa di schermature solari	Dal 1.01.2015 al 31.12.2017	€ 92.307,69	65%
	Dal 1.01.2018 al 31.12.2019	€ 120.000	50%
Dispositivi multimediali per controllo da remoto	Dal 1.01.2016 al 31.12.2019	Nessun limite	65%
Riqualificazione energetica generale di edifici esistenti	Fino al 5.06.2013	€ 181.818,18	55%
	Dal 6.06.2013 al 31.12.2019*	€ 153.846,15	65%

*Dal 2018 la detrazione del 65% è riconosciuta per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; è esclusa la spesa per la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A oppure con efficienza almeno pari alla classe ma sprovvisti della contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti oppure impianti con caldaie a biomasse

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti	Fino al 5.06.2013**	€ 54.545,45	55%
	Dal 6.06.2013 al 31.12.2019**	€ 46.153,84	65%
Impianti sostituiti con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A	Dal 1.01.2018 al 31.12.2019	€ 60.000	50%

** Dal 2008 la detrazione è riconosciuta per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 2012 ammessi in detrazione anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Dal 2018 non è più possibile fruire della detrazione del 65% per la sostituzione con caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A o di classe inferiore alla A

Interventi sopra descritti effettuati su parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio	Fino al 5.06.2013	I limiti sono quelli riferiti alla tipologia di interventi sopra descritti per il medesimo periodo	55%
	Dal 6.06.2013 al 31.12.2019		65%
Interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali	Dal 1.01.2017 al 31.12.2021	€ 40.000 per il numero delle unità immobiliari dell'edificio	70%-75%

DETRAZIONI PER GLI INQUILINI

CANONI DI LOCAZIONE	REQUISITI	IMPORTO DETRAZIONE SPETTANTE
Inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale	Contratto stipulato o rinnovato genericamente ai sensi della L. 431/98	€ 300 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 € 150 se il reddito complessivo rientra tra € 15.493,71 e € 30.987,41
	Contratto stipulato o rinnovato ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 4, commi 2 e 3 della Legge 431/98 (canone convenzionale)	€ 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 € 247,90 se il reddito complessivo rientra tra € 15.493,71 e € 30.987,41
	Giovani di età compresa tra 20 e 30 anni, per la propria abitazione principale ma solo se diversa da quella dei genitori Contratto stipulato o rinnovato genericamente ai sensi della L. 431/98	€ 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71
Lavoratori dipendenti trasferiti per motivi di lavoro	Spetta ai lavoratori dipendenti che hanno stipulato un contratto di locazione per i primi tre anni dal trasferimento di residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo (purché situato a non meno di 100 Km dal precedente e comunque in un'altra regione)	€ 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 € 495,80 se il reddito complessivo rientra tra € 15.493,71 e € 30.987,41
Studenti universitari	Contratto stipulato per immobile ad uso abitativo ai sensi della L.431/1998 da/per studente iscritto ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 Km e comunque in una provincia diversa, immobile affittato sito nello stesso comune sede dell'università o in un comune limitrofo (per gli anni d'imposta 2017/2018: distanza ridotta ad almeno 50 Km, anche se all'interno della stessa provincia, per gli studenti residenti in zone montane o disagiate) oppure per canoni relativi ai contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari	Importo detraibile non superiore a € 2.633,00 per il quale spetta una detrazione del 19% La detrazione, sempre entro il predetto limite, spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Novità: a decorrere dal **1.01.2019** per i figli di età **non superiore a 24 anni** il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato da **€ 2.840,51** a **€ 4.000**. Per le altre tipologie di familiari a carico (coniugi, figli con età superiore a 24 anni, altri familiari) il limite resta di € 2.840,51

ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

ONERI DEDUCIBILI	TIPO DI SPESA	LIMITE DEDUCIBILE
Contributi previdenziali e assistenziali	Contributi obbligatori dei lavoratori autonomi; contributi agricoli unificati versati all'Inps; contributi per assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici; contributi facoltativi per ricongiunzione di periodi assicurativi, per riscatto laurea, per prosecuzione volontaria e per il c.d. "fondo casalinghe"	100%
Contributi per collaboratori domestici	Contributi versati per domestici e addetti ai servizi personali o familiari (colf, badanti, baby-sitter ecc.)	Fino a € 1.549,37
Contributi per fondi pensioni integrative	Contributi per previdenza integrativa e complementare se non dedotti sulla busta paga	€ 5.164,57
Contributi a Fondi Integrativi SSN	Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Deduzione spettante anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico	Max € 3.615,20
Spese mediche e di assistenza specifica a persone con disabilità	Spese mediche generiche (acquisto di farmaci e prestazioni rese da medico generico) e di assistenza specifica per le persone con disabilità nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. In caso di degenza in un istituto di assistenza o di ricovero, è possibile portare in deduzione solo la quota della retta riferita alle spese mediche e paramediche di assistenza specifica.	100%
Assegni periodici al coniuge	Stabiliti dal giudice per separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento di matrimonio. Sono esclusi gli assegni per il mantenimento dei figli	100%
Adozioni internazionali	Spese per pratiche di adozione di minori stranieri	50%
Previdenza Complementare	Contributi e premi per forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali che a fondi individuali, a deducibilità ordinaria	Max € 5.164,57
Erogazioni ONG	Contributi, donazioni e oblazioni ad organizzazioni non governative (ONG), operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo	Max 2% del reddito complessivo
Erogazioni a ONLUS, OV, APS	Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS, organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale (deduzione alternativa alla detrazione)	100%

SEDI REGIONALI CAAF CGIL

CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL

Via Boncompagni, 16 - ROMA
Tel.: 0640045576/7
E-mail: consorzio@cafcgil.it,
consorziocaafcgil@pec.it
www.cafcgil.it

CAAF CGIL ABRUZZO MOLISE

Via B. Croce, 108 - PESCARA
Tel.: 0854406240
Società Servizi Cgil Molise (Campobasso)
E-mail: centroelabdati@caafabruzzocgil.it,
cgilcafabruzzo@legaldoc.it

CAAF CGIL CALABRIA

Via Massara, 22 - CATANZARO
Tel.: 0961778406
E-mail: info@caafcgilcalabria.it
www.caafcgilcalabria.it

CAAF CGIL CAMPANIA

Via Torino, 16 - NAPOLI
Tel.: Numeri Verdi 800999730
e 800901220
E-mail: info@caafc Campania.it
www.caafc Campania.it

CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA

Via Alfonso Torreggiani, 3 - BOLOGNA
Tel.: 0510146297
E-mail: caaf er@er.cgil.it
www.er.cgil.it

CAAF CGIL LAZIO E BASILICATA

Via Buonarroti, 12 - ROMA
Tel.: Numero Verde 800678196
E-mail: caaf lazio cgil@legalmail.it
www.caflaziocgil.it

CAAF CGIL LIGURIA

Via Cairoli, 14/2 - GENOVA
Tel.: 0102488311
E-mail: caafc gilliguria@caafc gilliguria.it

CAAF CGIL LOMBARDIA

Via F.lli Folonari, 18 - BRESCIA
Tel.: 030280081 / 030289611
E-mail: caaf@cgil.lombardia.it
www.assistenzaafscale.info

CAAF CGIL MARCHE

Via 1° Maggio, 142/C - ANCONA
Tel.: 0714193011
E-mail: crs@marche.cgil.it
www.marche.cgil.it

CAAF NORD EST

Via Peschiera, 7 - VENEZIA-MESTRE
Tel.: 0415046111
E-mail: nordest@caaf.it
www.caaf.it

CAAF CGIL PIEMONTE VDA UMBRIA

Corso Brescia, 71/D - TORINO
Tel.: 0112873611
Servizi e Tutela (Perugia)
Società di Servizi Lavoro e Progresso (Terni)
E-mail: info@caafcgil.com
www.caafcgil.com

CAAF CGIL PUGLIA

Via Vincenzo Calace, 3 - BARI
Tel.: 0805277529
E-mail: caafpugl@tin.it,
caafcgilpuglia@legaldoc.it
www.cgilpuglia.it

CAAF CGIL SARDEGNA

Via Monastir, 35 - CAGLIARI
Tel.: 070252069
E-mail: info@caafcgil.it
www.caafcgil.it

CAAF CGIL SICILIA

Via E. Beignani, 38 - PALERMO
Tel.: 0916822621
E-mail: caaf@caafcgilsicilia.it
www.caafcgilsicilia.it

CAAF CGIL TOSCANA

Via Di Novoli, 42/42b - FIRENZE
Tel.: 055795311
E-mail: caaftoscana@caaf.tosc.cgil.it
www.caafcgiltoscana.it



TESTI A CURA DI

Stefania Trombetti - Consorzio Nazionale CAAF Cgil

Federico Toccaceli - Consorzio Nazionale CAAF Cgil

Giovanna Piazza - Consorzio Nazionale CAAF Cgil



REALIZZAZIONE

Edit. Coop. società cooperativa di giornalisti

Gli argomenti trattati nella guida potrebbero subire nel corso dell'anno modifiche normative successive alla revisione finale del testo, effettuata a maggio 2019



www.cafcgil.it/guidaservizi